



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA PROVINCIA DI PISA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 6 del 16-03-2023

Oggetto: AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE. APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaventitre** addì **sedici** del mese di **Marzo** , alle ore **18:00** nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente Legge sono stati convocati in seduta straordinaria - pubblica i Consiglieri Comunali e all'appello risultano:

	Presente	Assente	Presente	Assente
D'ADDONA THOMAS	X		BERNARDINI FRANCESCA	X
ROMBOLI MARCO	X		VANNOZZI MAURIZIO	X
BACCI DAVID	X		TONCELLI SERGIO	X
BALLUCHI LISA		X	PIU ANNA	X
VANNINI ILARIA	X		LANCIONI GIUSEPPE	X
CATARZI GIANLUCA	X		GERBONI STEFANIA	X
SOPRANZI SIMONA	X			

PRESENTI

n. 8

ASSENTI

n. 5

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, D.ssa MATTERA ROSANNA , il quale provvede alla redazione del presente verbale;

Essendo legale il numero degli intervenuti, il consigliere D'ADDONA THOMAS nella sua qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs 18/08/200 n° 267 "Testo unico delle leggi sugli ordinamenti degli Enti Locali", relativo all'attribuzione delle competenze al Consiglio Comunale, ed in particolare il 2° comma lettera b);

PREMESSO CHE :

- Con Legge regionale Toscana. 22 novembre 2013 n. 69 è stato istituito, a far data dal 1° gennaio 2014, il Comune di Crespina Lorenzana mediante fusione dei Comuni di Crespina e Lorenzana e che la stessa stabilisce:

ü all'art 4 comma 1 che Entro il 31 dicembre 2013 i Sindaci dei comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Crespina Lorenzana e il relativo impiego del personale ad esso trasferito;

ü all'art.5 comma 1 che tutti i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data del 31 dicembre 2013 restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Crespina Lorenzana;

- I Sindaci uscenti in attuazione all'art. 4 della Legge Regionale Toscana n.69/2013 hanno sottoscritto un protocollo d'intesa in data 31/12/2013 individuando i regolamenti Comunali in vigore da applicare al nuovo Comune di Crespina Lorenzana secondo quanto riportato in apposito allegato;

- Con Delibera n.1 del 16/01/2014 del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale confermava per il nuovo Comune di Crespina Lorenzana validità e vigenza dei Regolamenti Comunali con valenza territoriale quali tra l'altro Regolamento Edilizio del Comune di Crespina e Regolamento Edilizio del Comune di Lorenzana;

RICHIAMATO :

- il Regolamento Edilizio del territorio di Crespina ancora vigente come modificato con deliberazione n° 105 del 01/07/2003;

- il Regolamento Edilizio del territorio di Lorenzana approvato con deliberazione della Regione Toscana n.4456 del 29/04/1976;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n.22 del 10/05/2018 con la quale si modificava i regolamenti edilizi con valenza territoriale ai fini dell'esplicitazione dell'esclusione dai procedimenti sanzionatori delle varianti alle licenze edilizie antecedenti al 30/01/1977;

RICHIAMATA la Legge n.34 del 27 Aprile del 2022 di conversione del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 50 del 1° marzo 2022) , recante: «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.».

RICHIAMATA la Legge del 20/05/2022 n. 51 di Conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21](#), recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina;

CONSIDERATO che ai fini dello sviluppo del fotovoltaico a terra la normativa ha introdotto nuove misure di semplificazione in ordine all'installazione degli impianti fotovoltaici in aree agricole quali :

-aree interne ad impianti industriali e stabilimenti e tutte le aree agricole racchiuse in un perimetro, i cui punti non abbiano una distanza maggiore di 500 m dallo stesso impianto;

-aree nelle vicinanze di reti autostradali, purché la distanza non superi i 300 m;

-aree classificate come agricole, solo se racchiuse in un perimetro i cui punti non siano più distanti di 500 m da zone a destinazione artigianale, industriale e commerciale;

CONSIDERATO pertanto che l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra che sono noti per le loro dimensioni e per l'impatto estetico, nonché anche per le conseguenze ambientali che questi comportano per il c.d. "occupazione del suolo".

DATO ATTO che questo Ente pertanto intende dotarsi di una regolamentazione al fine di recepire la normativa vigente e per regolamentare l'installazione degli impianti fotovoltaici in aree agricole;

PRESO ATTO che il regolamento, nell'ambito delle vigenti normative Nazionali e Regionali che regolano la materia, intende offrire un riferimento locale per l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra nel territorio Comunale;

CONSIDERATO altresì di dover introdurre un'ulteriore Regolamentazione Comunale ai fini della redazione e rilascio del certificato di destinazione urbanistica prevista dall'art. 30 del DPR 380/2001, al fine di esplicitare gli ambiti di applicazione e ridurre eventuali contenziosi in relazione all'applicabilità della norma;

Preso atto, pertanto, che sussistono tutti i presupposti per procedere all'introduzione di un articolo di regolamento edilizio in coda ai regolamenti edilizi ancora vigenti come sopra richiamati, in modo tale da esplicitare le modalità di installazione degli impianti fotovoltaici a terra nelle zone agricole ed esplicitare l'ambito di applicazione dell'art. 30 del DPR 380/2001;

Vista la proposta redatta del Responsabile Area 3 Luca Melani del 13/03/2023 prot.3040, formulata nel modo seguente:

"- Impianti Fotovoltaici a Terra

2 Definizione

- Impianto solare fotovoltaico: impianto per la produzione diretta di energia elettrica mediante la conversione della energia irradiata dal disco solare, comprensivo di moduli fotovoltaici, gruppo di conversione (inverter), cavi di collegamento, quadri elettrici, cabine di trasformazione, piste di accesso e servizio, ed, in generale, tutti i componenti e le infrastrutture necessarie ad una installazione a regola d'arte, alla corretta manutenzione ed immissione nel punto di connessione dell'energia prodotta nella rete elettrica o nel punto di connessione e smistamento alle singole utenze elettriche da essi alimentate, ivi comprese le strutture di vettoriamento della stessa;
- Campo fotovoltaico: impianto solare fotovoltaico poggiante direttamente sul suolo tramite appositi supporti o strutture, compresi gli impianti ad inseguimento;

3 Campo di applicazione

- Sono esclusi dal presente articolo gli impianti solari fotovoltaici la cui installazione è prevista su elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione, e/o strettamente connessi al risparmio energetico del fabbricato.
- Sono fatte salve tutte le normative applicabili in materia di beni culturali, paesaggio ed edilizia.

3 Localizzazione degli impianti

Per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra nelle zone agricole dovranno essere adottati idonei criteri progettuali finalizzati a minimizzare gli impatti paesaggistici connessi prioritariamente alla occupazione del suolo, alla interferenza con i caratteri visuali ed alla compromissione degli assetti consolidati.

In relazione alla morfologia del suolo ed alla percezione visiva la sistemazione a terra dell'insieme dei moduli fotovoltaici dovrà essere realizzata in modo da attenuare la continuità visuale, parallela e perpendicolare, dell'impianto.

Nelle zone agricole è inoltre consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra, fatto salvo il rispetto e le limitazioni della normativa Nazionale e Regionale vigente, alle condizioni di seguito indicate:

1. Aree racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
2. Aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
3. Aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 150 metri;
4. Distanza minima tra l'impianto fotovoltaico ed i confini di proprietà non dovrà essere inferiore a mt. 10,00;
5. Distanza minima tra l'impianto fotovoltaico e le strade comunali e provinciali dovrà essere conforme al Regolamento di attuazione del Codice della Strada;
6. Distanza minima tra l'impianto fotovoltaico e le strade vicinali non dovrà essere inferiore a metri cinque;
7. Distanza minima tra l'impianto fotovoltaico ed i fabbricati a destinazione residenziale non inferiore a metri 75;
8. Distanza minima tra l'impianto fotovoltaico ed il centro abitato corrispondente alla delimitazione del territorio urbanizzato nel P.O. non inferiore a metri 75;
9. Non potrà essere alterata la morfologia dei suoli; sono ammesse variazioni della pendenza dei terreni entro il limite dell' 1%;
10. I terreni non dovranno avere pendenza massima superiore al 10 %;
11. L'insieme dei pannelli deve formare una figura geometrica di forma regolare;
12. I pannelli dovranno essere disposti in file tra loro parallele e tutte le fila dei pannelli dovranno avere, tra loro, uguale pendenza, ovvero seguire l'andamento del terreno;
13. La struttura a sostegno dei pannelli dovrà essere realizzata con elementi metallici di colore analogo alla parte inferiore del pannello; l'altezza dei pannelli, misurata dalla linea del terreno, non dovrà essere superiore a m. 4,00, calcolata con riferimento al bordo superiore del pannello nel momento di massima inclinazione rispetto all'orizzontale;
14. Non sono ammesse murature, né per le opere fondali, né per quelle di sostegno, ne per le recinzioni;
15. L'area dell'impianto deve essere recintata. Le recinzioni dovranno essere eseguite con reti plastificate a maglia larga, sollevate dal suolo non meno di cm. 10, ovvero in modo tale da formare adeguati corridoi faunistici; dovranno seguire la particellizzazione delle proprietà ed avere una altezza massima, misurata dalla linea del terreno, non superiore a cm. 2,50, i pali dovranno essere in legno naturale ovvero in legno o ferro della stessa tinta della rete; non è ammesso l'uso di filo spinato;

16. Dovrà essere mantenuta la viabilità secondaria esistente;
17. Gli impianti a rete necessari per l'allacciamento alle linee esistenti, dovranno essere realizzati totalmente interrati;

17 Le eventuali cabine elettriche dovranno essere realizzate nel rispetto della edilizia rurale del territorio, l'altezza massima delle cabine di consegna e/o di trasformazione non dovrà essere superiore a cm 240;

18 L'illuminazione notturna dell'impianto dovrà essere realizzata con corpi illuminanti che costruttivamente non emettano luce nell'emisfero superiore (cut-off) ai fini della dispersione del flusso luminoso verso l'alto (c.d. inquinamento luminoso) e che garantiscono risparmio energetico;

19 Nelle aree agricole utilizzate per l'installazione dei campi fotovoltaici dovranno essere comunque effettuate adeguate cure colturali (sfalci, mantenimento della copertura erbosa) al fine di evitare l'impoverimento e l'erosione dei terreni. In sede di progetto dovrà essere presentato un piano di manutenzione

20 Nelle aree per la mitigazione dovranno pertanto essere posti a dimora essenze arboree e arbusti autoctoni tali da formare aggregazioni spontanee; qualora presenti potranno essere riproposti viali alberati;

21 La viabilità interna di servizio all'impianto dovrà essere realizzata con materiali inerti provenienti da cave locali in modo da non contrastare con lo stato dei luoghi. Non è ammessa la finitura con bynder;

22 al termine del ciclo di vita utile dell'impianto, il titolare dell'impianto o, ove egli non provveda, il proprietario del terreno, è tenuto a dismettere, a propria cura e spese, tutte le opere e le componenti dell'impianto provvedendo al ripristino dello stato dei luoghi nelle condizioni ante operam. In detta fase di dismissione dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento; i rifiuti originati dallo smantellamento dell'impianto -previa classificazione- dovranno essere avviati preferibilmente al recupero o, in subordine, allo smaltimento presso impianti debitamente autorizzati, nel rispetto della vigente normativa in materia. Sulla base delle predette considerazioni, deve essere presentato il progetto di dismissione dell'impianto. La rimessa in pristino del sito dovrà essere eseguita entro un anno, periodo prorogabile previa motivata richiesta all'autorità competente

- Certificato di destinazione urbanistica;

1 Il certificato di destinazione urbanistica previsto dall'art. 30 del DPR. 380/2001 ha lo scopo di consentire la verifica di conformità urbanistico edilizia delle opere al fine di prevenire i casi di lottizzazione abusiva, obbligando coloro che stipulano atti, sia in forma Pubblica sia in forma Privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di Diritti Reali relativi a Terreni, ad allegare un Certificato di Destinazione Urbanistica, contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata, a pena di nullità in caso di mancata allegazione

Il Certificato di Destinazione Urbanistica viene richiesto attraverso l'apposita modulistica reperibile sul sito istituzionale o all'Ufficio Sportello Unico Edilizia del comune, in bollo, ed indirizzato all'Area 3 Pianificazione e Assetto del Territorio del comune deve essere corredato di:

- indicazione degli estremi catastali (foglio, particella ed eventuale subalterno per le aree urbane);

- estratto di mappa catastale aggiornato con evidenziate le particelle oggetto di richiesta C.D.U.;

- ricevuta versamento di “diritti di segreteria”, negli importi dovuti;

L'assenza anche di uno solo dei suddetti elementi comporta l' automatica sospensione dell'istanza, fino ad avvenuta integrazione. Il certificato di destinazione urbanistica, è rilasciato entro il termine di giorni 30 (trenta), dalla data di richiesta o di avvenuta integrazione.

2.Per i terreni costituiscono pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati , il certificato non è giuridicamente rilevante e pertanto non viene rilasciato, la relativa istanza viene diniegata attivando il procedimento previsto dall'art. 10 bis della L.241/1990.

Il Certificato di destinazione rilasciato per le finalità di cui al comma precedente n.1 , non può essere richiesto per altre certificazioni es. fiscali , in tale ultimo caso l'istante dovrà richiedere apposito Nulla-Osta o pareri all'interno di procedimenti con rilevanza esterna, certificazioni o attestazioni in materia urbanistico edilizia previsti così come previsto nella delibera di Giunta Comunale n.05 del 29/01/2015. “

Considerato che la proposta è meritevole di accoglimento e che pertanto è necessario procedere all'integrazione in coda di un articolo ai Regolamenti Edilizi Comunali vigenti e di ambito territoriali conformemente alla proposta del Responsabile di Direzione Area 3;

Vista la Legge n.34 del 27 Aprile del 2022;

Vista la Legge del 20/05/2022 n. 51;

Vista la Legge regionale 21 marzo 2011, n. 11

Visti i pareri, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs. 267/2000, che vengono allegati al presente atto;

Con voti favorevoli n. 8 espressi da n. 8 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente atto
2. di modificare i regolamenti edilizi ancora vigenti con valenza territoriale tramite l'introduzione in coda di due articoli “Impianti Fotovoltaici a terra” e “Certificato di Destinazione Urbanistica”;
3. di approvare in conseguenza di quanto sopra ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 380 del 06/06/2001 e art. 3 del D.lgs agosto 2000 n. 267 , i seguenti articoli quali parti integranti e sostanziali dei Regolamenti Edilizi vigenti:

a) Regolamento Edilizio Lorenzana – Art. 94 Impianti Fotovoltaici a Terra

1 Definizione

- Impianto solare fotovoltaico: impianto per la produzione diretta di energia elettrica mediante la conversione della energia irradiata dal disco solare, comprensivo di moduli fotovoltaici, gruppo di conversione (inverter), cavi di collegamento, quadri elettrici, cabine di trasformazione, piste di accesso e servizio, ed, in generale, tutti i componenti e le infrastrutture necessarie ad una installazione a regola d'arte, alla corretta manutenzione ed immissione nel punto di connessione dell'energia prodotta nella rete elettrica o nel punto di connessione e smistamento alle singole utenze elettriche da essi alimentate, ivi comprese le strutture di vettoriamento della stessa;

- Campo fotovoltaico: impianto solare fotovoltaico poggiante direttamente sul suolo tramite appositi supporti o strutture, compresi gli impianti ad inseguimento;

2 Campo di applicazione

- Sono esclusi dal presente articolo gli impianti solari fotovoltaici la cui installazione è prevista su elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione, e/o strettamente connessi al risparmio energetico del fabbricato.
- Sono fatte salve tutte le normative applicabili in materia di beni culturali, paesaggio ed edilizia.

3 Localizzazione degli impianti

Per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra nelle zone agricole dovranno essere adottati idonei criteri progettuali finalizzati a minimizzare gli impatti paesaggistici connessi prioritariamente alla occupazione del suolo, alla interferenza con i caratteri visuali ed alla compromissione degli assetti consolidati.

In relazione alla morfologia del suolo ed alla percezione visiva la sistemazione a terra dell'insieme dei moduli fotovoltaici dovrà essere realizzata in modo da attenuare la continuità visuale, parallela e perpendicolare, dell'impianto.

Nelle zone agricole è inoltre consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra, fatto salvo il rispetto e le limitazioni della normativa Nazionale e Regionale vigente, alle condizioni di seguito indicate:

- 1 Aree racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
- 2 Aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
- 3 Aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 150 metri;
- 4 Distanza minima tra l'impianto fotovoltaico ed i confini di proprietà non dovrà essere inferiore a mt. 10,00;
- 5 Distanza minima tra l'impianto fotovoltaico e le strade comunali e provinciali dovrà essere conforme al Regolamento di attuazione del Codice della Strada;
- 6 Distanza minima tra l'impianto fotovoltaico e le strade vicinali non dovrà essere inferiore a metri cinque;
- 7 Distanza minima tra l'impianto fotovoltaico ed i fabbricati a destinazione residenziale non inferiore a metri 75;
- 8 Distanza minima tra l'impianto fotovoltaico ed il centro abitato corrispondente alla delimitazione del territorio urbanizzato nel P.O. non inferiore a metri 75;
- 9 Non potrà essere alterata la morfologia dei suoli; sono ammesse variazioni della

pendenza dei terreni entro il limite dell' 1%;

10 I terreni non dovranno avere pendenza massima superiore al 10 %;

11 L'insieme dei pannelli deve formare una figura geometrica di forma regolare;

12 I pannelli dovranno essere disposti in file tra loro parallele e tutte le fila dei pannelli dovranno avere, tra loro, uguale pendenza, ovvero seguire l'andamento del terreno;

13 La struttura a sostegno dei pannelli dovrà essere realizzata con elementi metallici di colore analogo alla parte inferiore del pannello; l'altezza dei pannelli, misurata dalla linea del terreno, non dovrà essere superiore a m. 4,00, calcolata con riferimento al bordo superiore del pannello nel momento di massima inclinazione rispetto all'orizzontale;

14 Non sono ammesse murature, né per le opere fondali, né per quelle di sostegno, né per le recinzioni;

15 L'area dell'impianto deve essere recintata. Le recinzioni dovranno essere eseguite con reti plastificate a maglia larga, sollevate dal suolo non meno di cm. 10, ovvero in modo tale da formare adeguati corridoi faunistici; dovranno seguire la particellizzazione delle proprietà ed avere una altezza massima, misurata dalla linea del terreno, non superiore a cm. 2,50, i pali dovranno essere in legno naturale ovvero in legno o ferro della stessa tinta della rete; non è ammesso l'uso di filo spinato;

16 Dovrà essere mantenuta la viabilità secondaria esistente;

17 Gli impianti a rete necessari per l'allacciamento alle linee esistenti, dovranno essere realizzati totalmente interrati;

17 Le eventuali cabine elettriche dovranno essere realizzate nel rispetto della edilizia rurale del territorio, l'altezza massima delle cabine di consegna e/o di trasformazione non dovrà essere superiore a cm 240;

18 L'illuminazione notturna dell'impianto dovrà essere realizzata con corpi illuminanti che costruttivamente non emettano luce nell'emisfero superiore (cut-off) ai fini della dispersione del flusso luminoso verso l'alto (c.d. inquinamento luminoso) e che garantiscono risparmio energetico;

19 Nelle aree agricole utilizzate per l'installazione dei campi fotovoltaici dovranno essere comunque effettuate adeguate cure colturali (sfalci, mantenimento della copertura erbosa) al fine di evitare l'impoverimento e l'erosione dei terreni. In sede di progetto dovrà essere presentato un piano di manutenzione

20 Nelle aree per la mitigazione dovranno pertanto essere posti a dimora essenze arboree e arbusti autoctoni tali da formare aggregazioni spontanee; qualora presenti potranno essere riproposti viali alberati;

21 La viabilità interna di servizio all'impianto dovrà essere realizzata con materiali inerti provenienti da cave locali in modo da non contrastare con lo stato dei luoghi. Non è ammessa la finitura con bynder;

22 al termine del ciclo di vita utile dell'impianto, il titolare dell'impianto o, ove egli non provveda, il proprietario del terreno, è tenuto a dismettere, a propria cura e spese, tutte le opere e le componenti dell'impianto provvedendo al ripristino dello stato dei luoghi nelle condizioni ante operam. In detta fase di dismissione dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento; i rifiuti originati dallo smantellamento dell'impianto -previa classificazione- dovranno essere avviati preferibilmente al recupero o, in subordine, allo smaltimento presso impianti debitamente autorizzati, nel rispetto della vigente normativa in materia. Sulla base delle predette considerazioni, deve essere presentato il progetto di dismissione dell'impianto. La rimessa in pristino del sito dovrà essere eseguita entro un anno, periodo prorogabile previa motivata richiesta all'autorità competente

Art. 95 Certificato di Destinazione Urbanistica

1 Il certificato di destinazione urbanistica previsto dall'art. 30 del DPR. 380/2001 ha lo scopo di consentire la verifica di conformità urbanistico edilizia delle opere al fine di prevenire i casi di lottizzazione abusiva, obbligando coloro che stipulano atti, sia in forma Pubblica sia in forma Privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di Diritti Reali relativi a Terreni, ad allegare un Certificato di Destinazione Urbanistica, contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata, a pena di nullità in caso di mancata allegazione

Il Certificato di Destinazione Urbanistica viene richiesto attraverso l'apposita modulistica reperibile sul sito istituzionale o all'Ufficio Sportello Unico Edilizia del comune, in bollo, ed indirizzato all'Area 3 Pianificazione e Assetto del Territorio del comune deve essere corredato di:

- indicazione degli estremi catastali (foglio, particella ed eventuale subalterno per le aree urbane);
 - estratto di mappa catastale aggiornato con evidenziate le particelle oggetto di richiesta C.D.U.;
- ricevuta versamento di "diritti di segreteria", negli importi dovuti;

L'assenza anche di uno solo dei suddetti elementi comporta l' automatica sospensione dell'istanza, fino ad avvenuta integrazione. Il certificato di destinazione urbanistica, è rilasciato entro il termine di giorni 30 (trenta), dalla data di richiesta o di avvenuta integrazione.

2. Per i terreni costituiscono pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati, il certificato non è giuridicamente rilevante e pertanto non viene rilasciato, la relativa istanza viene diniegata attivando il procedimento previsto dall'art. 10 bis della L.241/1990.

Il Certificato di destinazione rilasciato per le finalità di cui al comma precedente n.1, non può essere richiesto per altre certificazioni es. fiscali, in tale ultimo caso l'istante dovrà richiedere apposito Nulla-Osta o pareri all'interno di procedimenti con rilevanza esterna, certificazioni o attestazioni in materia urbanistico edilizia previsti così come previsto nella delibera di Giunta Comunale n.05 del 29/01/2015. “

b) Regolamento Edilizio Crespina– Art. 90 Impianti Fotovoltaici a Terra.

3 Definizione

- Impianto solare fotovoltaico: impianto per la produzione diretta di energia elettrica mediante la conversione della energia irradiata dal disco solare, comprensivo di moduli fotovoltaici, gruppo di conversione (inverter), cavi di collegamento, quadri elettrici, cabine di trasformazione, piste di accesso e servizio, ed, in generale, tutti i componenti e le infrastrutture necessarie ad una installazione a regola d'arte, alla corretta manutenzione ed immissione nel punto di connessione dell'energia prodotta nella rete elettrica o nel punto di connessione e smistamento alle singole utenze elettriche da essi alimentate, ivi comprese le strutture di vettoriamento della stessa;

- Campo fotovoltaico: impianto solare fotovoltaico poggiante direttamente sul suolo tramite appositi supporti o strutture, compresi gli impianti ad inseguimento;

4 Campo di applicazione

- Sono esclusi dal presente articolo gli impianti solari fotovoltaici la cui installazione è prevista su elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione, e/o strettamente connessi al risparmio energetico del fabbricato.
- Sono fatte salve tutte le normative applicabili in materia di beni culturali, paesaggio ed edilizia.

3 Localizzazione degli impianti

Per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra nelle zone agricole dovranno essere adottati idonei criteri progettuali finalizzati a minimizzare gli impatti paesaggistici connessi prioritariamente alla occupazione del suolo, alla interferenza con i caratteri visuali ed alla compromissione degli assetti consolidati.

In relazione alla morfologia del suolo ed alla percezione visiva la sistemazione a terra dell'insieme dei moduli fotovoltaici dovrà essere realizzata in modo da attenuare la continuità visuale, parallela e perpendicolare, dell'impianto.

Nelle zone agricole è inoltre consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra, fatto salvo il rispetto e le limitazioni della normativa Nazionale e Regionale vigente, alle condizioni di seguito indicate:

- 1 Aree racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
- 2 Aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
- 3 Aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 150 metri;
- 4 Distanza minima tra l'impianto fotovoltaico ed i confini di proprietà non dovrà essere inferiore a mt. 10,00;
- 5 Distanza minima tra l'impianto fotovoltaico e le strade comunali e provinciali dovrà essere conforme al Regolamento di attuazione del Codice della Strada;
- 6 Distanza minima tra l'impianto fotovoltaico e le strade vicinali non dovrà essere inferiore a metri cinque;
- 7 Distanza minima tra l'impianto fotovoltaico ed i fabbricati a destinazione residenziale non inferiore a metri 75;
- 8 Distanza minima tra l'impianto fotovoltaico ed il centro abitato corrispondente alla delimitazione del territorio urbanizzato nel P.O. non inferiore a metri 75;

- 9 Non potrà essere alterata la morfologia dei suoli; sono ammesse variazioni della pendenza dei terreni entro il limite dell' 1%;
- 10 I terreni non dovranno avere pendenza massima superiore al 10 %;
- 11 L'insieme dei pannelli deve formare una figura geometrica di forma regolare;
- 12 I pannelli dovranno essere disposti in file tra loro parallele e tutte le fila dei pannelli dovranno avere, tra loro, uguale pendenza, ovvero seguire l'andamento del terreno;
- 13 La struttura a sostegno dei pannelli dovrà essere realizzata con elementi metallici di colore analogo alla parte inferiore del pannello; l'altezza dei pannelli, misurata dalla linea del terreno, non dovrà essere superiore a m. 4,00, calcolata con riferimento al bordo superiore del pannello nel momento di massima inclinazione rispetto all'orizzontale;
- 14 Non sono ammesse murature, né per le opere fondali, né per quelle di sostegno, né per le recinzioni;
- 15 L'area dell'impianto deve essere recintata. Le recinzioni dovranno essere eseguite con reti plastificate a maglia larga, sollevate dal suolo non meno di cm. 10, ovvero in modo tale da formare adeguati corridoi faunistici; dovranno seguire la particellizzazione delle proprietà ed avere una altezza massima, misurata dalla linea del terreno, non superiore a cm. 2,50, i pali dovranno essere in legno naturale ovvero in legno o ferro della stessa tinta della rete; non è ammesso l'uso di filo spinato;
- 16 Dovrà essere mantenuta la viabilità secondaria esistente;
- 17 Gli impianti a rete necessari per l'allacciamento alle linee esistenti, dovranno essere realizzati totalmente interrati;
- 17 Le eventuali cabine elettriche dovranno essere realizzate nel rispetto della edilizia rurale del territorio, l'altezza massima delle cabine di consegna e/o di trasformazione non dovrà essere superiore a cm 240;
- 18 L'illuminazione notturna dell'impianto dovrà essere realizzata con corpi illuminanti che costruttivamente non emettano luce nell'emisfero superiore (cut-off) ai fini della dispersione del flusso luminoso verso l'alto (c.d. inquinamento luminoso) e che garantiscono risparmio energetico;
- 19 Nelle aree agricole utilizzate per l'installazione dei campi fotovoltaici dovranno essere comunque effettuate adeguate cure colturali (sfalci, mantenimento della copertura erbosa) al fine di evitare l'impoverimento e l'erosione dei terreni. In sede di progetto dovrà essere presentato un piano di manutenzione
- 20 Nelle aree per la mitigazione dovranno pertanto essere posti a dimora essenze arboree e arbusti autoctoni tali da formare aggregazioni spontanee; qualora presenti potranno essere riproposti viali alberati;
- 21 La viabilità interna di servizio all'impianto dovrà essere realizzata con materiali inerti provenienti da cave locali in modo da non contrastare con lo stato dei luoghi. Non è ammessa la finitura con bynder;
- 22 al termine del ciclo di vita utile dell'impianto, il titolare dell'impianto o, ove egli non provveda, il proprietario del terreno, è tenuto a dismettere, a propria cura e spese, tutte le opere e le componenti dell'impianto provvedendo al ripristino dello stato dei luoghi nelle condizioni ante operam. In detta fase di dismissione dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento; i rifiuti originati dallo smantellamento dell'impianto -previa classificazione- dovranno essere avviati preferibilmente al recupero o, in subordine, allo smaltimento presso impianti debitamente autorizzati, nel rispetto della vigente normativa in materia. Sulla base delle predette considerazioni, deve essere presentato il progetto di dismissione dell'impianto. La rimessa in pristino del sito dovrà essere eseguita entro un anno, periodo prorogabile previa motivata

richiesta all'autorità competente

Art. 91 Certificato di Destinazione Urbanistica

1 Il certificato di destinazione urbanistica previsto dall'art. 30 del DPR. 380/2001 ha lo scopo di consentire la verifica di conformità urbanistico edilizia delle opere al fine di prevenire i casi di lottizzazione abusiva, obbligando coloro che stipulano atti, sia in forma Pubblica sia in forma Privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di Diritti Reali relativi a Terreni, ad allegare un Certificato di Destinazione Urbanistica, contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata, a pena di nullità in caso di mancata allegazione

Il Certificato di Destinazione Urbanistica viene richiesto attraverso l'apposita modulistica reperibile sul sito istituzionale o all'Ufficio Sportello Unico Edilizia del comune, in bollo, ed indirizzato all'Area 3 Pianificazione e Assetto del Territorio del comune deve essere corredato di:

- indicazione degli estremi catastali (foglio, particella ed eventuale subalterno per le aree urbane);
- estratto di mappa catastale aggiornato con evidenziate le particelle oggetto di richiesta C.D.U.;
- ricevuta versamento di "diritti di segreteria", negli importi dovuti;

L'assenza anche di uno solo dei suddetti elementi comporta l' automatica sospensione dell'istanza, fino ad avvenuta integrazione. Il certificato di destinazione urbanistica, è rilasciato entro il termine di giorni 30 (trenta), dalla data di richiesta o di avvenuta integrazione.

2. Per i terreni costituiscono pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati, il certificato non è giuridicamente rilevante e pertanto non viene rilasciato, la relativa istanza viene diniegata attivando il procedimento previsto dall'art. 10 bis della L.241/1990.

Il Certificato di destinazione rilasciato per le finalità di cui al comma precedente n.1, non può essere richiesto per altre certificazioni es. fiscali, in tale ultimo caso l'istante dovrà richiedere apposito Nulla-Osta o pareri all'interno di procedimenti con rilevanza esterna, certificazioni o attestazioni in materia urbanistico edilizia previsti così come previsto nella delibera di Giunta Comunale n.05 del 29/01/2015. “

4. di dare atto che il responsabile del procedimento e della sua attuazione è Luca Melani, Responsabile della Direzione Area 3 Pianificazione e Assetto del Territorio;

5. di dare atto che quanto previsto dal presente Regolamento verrà applicato a decorrere dalla data di esecutività del Regolamento stesso;

Inoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 8 espressi da n. 8 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

6. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile in ragione dell'urgenza di soddisfare esigenze di adeguamento alla normativa semplificazione e di snellimento dell'attività amministrativa ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Approvato e sottoscritto

Il Presidente D'ADDONA THOMAS

Il Segretario Comunale MATTERA ROSANNA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Crespina Lorenzana ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.